



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato
per la Sanità e la Sicurezza Sociale,
la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le Pari
Opportunità



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato
per il Lavoro,
la Cooperazione e le Poste

San Marino, 21 febbraio 2012/1711 d.F.R.

Prot. n. 513/5-7

CIRCOLARE CONGIUNTA

Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale
e
Segreteria di Stato per il Lavoro

Oggetto: Soci di Società ex art. 8/bis Legge n. 156/2011 e ex art. 4/2011 Legge n. 158/2011.

In riferimento all'applicazione dei disposti di cui agli artt 8/bis del Decreto Legge n. 156/2011 e 4 della Legge n. 158/2011 si precisa che i suddetti articoli, pur riferendosi entrambi ad un'attività lavorativa svolta dal socio di s.r.l. e anche dal socio di s.p.a., presso la società della quale detiene una quota di almeno il 10%, disciplinano in realtà due fattispecie di lavoro differenti.

Art. 8/Bis: *"Tutti i soci che possiedono quote o azioni in misura non inferiore al 10% del capitale sociale, che svolgono a favore dell'impresa attività lavorativa non avente natura di lavoro subordinato, devono preventivamente comunicare all'Ufficio del Lavoro che fra essi e la società di cui sono comproprietari si è costituito uno speciale rapporto di collaborazione lavorativa".*

Con tale articolo si intendono disciplinare esclusivamente i rapporti di lavoro autonomo occasionale di chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale e non esclusiva.

Tale rapporto può riguardare tanto i soci residenti che non residenti.

Questa fattispecie si distingue, quindi, per:

- la completa autonomia del lavoratore circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro, dato il mancato potere di coordinamento del committente;
- la mancanza del requisito della continuità, dato il carattere del tutto episodico dell'attività lavorativa;
- il mancato inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale.

Per poter, quindi, stipulare tale tipologia di contratto il socio deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

21



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato
per la Sanità e la Sicurezza Sociale,
la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le Pari
Opportunità



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato
per il Lavoro,
la Cooperazione e le Poste

San Marino, 21 febbraio 2012/1711 d.F.R.

- possedere quote pari o superiori al 10% e loro mantenimento;
- Svolgere una attività chiaramente definita nel contratto con caratteristiche di occasionalità.

Con l'Art. 4 Legge n. 158/2011 che recita al punto c): *"i Soci di Società di Capitali nella forma giuridica della Responsabilità Limitata che siano titolari effettivi di quote sociali pari ad almeno il 10% del capitale sociale, residenti nella Repubblica di San Marino e che partecipino personalmente al lavoro aziendale esercitando tale attività in modo professionale ed esclusivo. Coloro che sono in possesso di tali requisiti rientrano tra i soggetti obbligati all'iscrizione alla Gestione Separata, qualora non siano già iscritti, ad altro titolo, al Fondo Pensioni obbligatorio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale."*

si intendono disciplinare i rapporti che abbiano la caratteristica di esclusività e professionalità, non occasionali e rivolti esclusivamente ai soggetti residenti nella Repubblica di San Marino.

Questa fattispecie si distingue, quindi, per:

- il carattere di esclusività e professionalità (in questo caso il socio non può svolgere nessun'altra attività lavorativa se non quella di Amministratore o Presidente);
- avere un carattere di continuità;
- essere inserito funzionalmente nell'organizzazione aziendale;
- essere rivolto esclusivamente ai soggetti Residenti;
- essere rivolto a titolari effettivi di una quota pari ad almeno il 10% del capitale sociale e loro mantenimento.

Procedure

Per quanto riguarda la fattispecie di rapporto di cui all'articolo 8 bis del Decreto Legge n.156/2011 è richiesta una comunicazione preventiva da inviare all'Ufficio del Lavoro per la necessaria presa d'atto, nella quale dovrà essere indicato l'inizio del rapporto tra socio e società e alla quale dovrà essere allegata copia del contratto formalmente registrato, concluso tra il socio e la società. Nel contratto dovranno essere indicati obbligatoriamente:

- il corrispettivo erogato mensile o annuale;
- l'attività svolta;
- la durata;

BA



REPUBBLICA DI SAN MARINO

*Segreteria di Stato
per la Sanità e la Sicurezza Sociale,
la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le Pari
Opportunità*



REPUBBLICA DI SAN MARINO

*Segreteria di Stato
per il Lavoro,
la Cooperazione e le Poste*

San Marino, 21 febbraio 2012/1711 d.F.R.

- la frequenza;
- copia autenticata del Libro soci, che dovrà essere trasmessa almeno una volta all'anno per confermare il possesso dei requisiti di cui all'art. 8/bis del Decreto Legge n. 156/2011.

Per quanto riguarda la fattispecie di rapporto di cui all'art 4 della Legge n.158/2011 è richiesta una comunicazione preventiva da inviare all'Ufficio del Lavoro, per la necessaria autorizzazione, nella quale dovrà essere indicato l'inizio del rapporto tra socio e società e alla quale dovrà essere allegato copia del contratto formalmente registrato, concluso tra il socio e la società. Nel contratto dovranno essere indicati obbligatoriamente:

- il corrispettivo erogato mensile o annuale;
- l'attività svolta;
- la durata;
- la frequenza.

Per quanto riguarda i contratti stipulati ai sensi dell'art. 8/bis del Decreto Legge n.156/2011 l'Ufficio del Lavoro provvederà a trasmettere per conoscenza all'Istituto per la Sicurezza Sociale (Ufficio Contributi – Ispettorato) i contratti di cui ha preso atto. Si precisa che tali contratti non daranno luogo ad alcun obbligo contributivo e conseguente diritto previdenziale.

Per quanto riguarda i contratti stipulati ai sensi dell'art 4 punto c) Legge n.158/2011 l'Ufficio del Lavoro provvederà a trasmettere ai fini dell'apertura della posizione all'Istituto per la Sicurezza Sociale (Ufficio Contributi – Ispettorato) i contratti autorizzati. Si precisa che tali contratti daranno luogo all'Iscrizione del Socio alla "Gestione Separata" così come disciplinata dalla Legge n. 158.

Il mancato rispetto di tutte le prescrizioni sopra indicate, configura l'ipotesi di applicazione dell'art. 21 (Irregolarità del rapporto di lavoro e relative sanzioni amministrative) del Decreto Legge n. 156/2011.

Il Segretario di Stato
per la Sanità e la Sicurezza Sociale

Claudio Podeschi



Il Segretario di Stato
per il Lavoro

Francesco Mussoni

